



COMUNE DI ARDEA

Città metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N. 133 del 17/05/2016

VISTO il R.D. n. 327, in data 30.03.1942, di approvazione del testo definitivo del “Codice della Navigazione”, come successivamente integrato e modificato;

VISTO il D.P.R. n. 328, in data 15.02.1952, di approvazione del “Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione”, come successivamente integrato e modificato;

VISTA la Legge n.382 del 22.07.1975, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di “Norme sull’ordinamento e sulla organizzazione della Pubblica Amministrazione”;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24.07.1977, in materia di “Attuazione della delega di cui all’art.1 della Legge nr.382 del 22.07.1975”;

VISTA la Legge n. 689 del 24.11.1981, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di “Modifiche del sistema penale”;

VISTA la Legge n. 241/1990, e successive modifiche ed integrazioni, relativa alle “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTA la Legge n. 59 del 15.03.1995, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTA la Legge Regione Lazio n. 59 del 19.12.1995, in materia di “Sub-delega ai Comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale”;

VISTO il D.P.C.M. del 21.12.1995, relativo alla “Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni ai sensi dell’art.59 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977”;

VISTA la Legge n. 59 del 15.3.1995, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 2816 del 25.5.1999, relativa alla “Sub-delega di compiti e funzioni amministrative ai Comuni in materia di Demanio Marittimo, con finalità turistico ricreative”;

VISTA la Legge Regionale Lazio n. 14 del 6.8.1999, in materia di “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, e successive modifiche ed integrazioni, relativo al "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 1161 del 30.7.2001, relativa alla "Sub-delega di compiti e funzioni amministrative ai Comuni in materia di demanio marittimo, ai fini turistici e ricreativi";

VISTA la Circolare della Regione Lazio - Demanio Marittimo - Assessorato Cultura Sport e Turismo n. 3 del 22.5.2002;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3.6.2006, di attuazione del "Codice Ambientale";

VISTA la Legge n. 296 del 27.12.2006, relativa alla "Legge Finanziaria 2007";

VISTA la Legge Regionale Lazio n. 13 del 6.8.2007, in materia di "Organizzazione del sistema turistico laziale e di modifica alla L.R. Lazio n. 14 del 6.8.1999";

VISTO l'art.1, punto 18., del Decreto Legge n. 194 del 30.12.2009, coordinato con la legge di conversione nr. 25 del 26.02.2010, relativo alla "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 237 del 22.03.2010, relativa all'"Approvazione delle linee guida in materia di concessioni demaniali";

VISTO il Decreto Legislativo n. 85 del 28.05.2010, in materia di "Attribuzioni ai Comuni, Province, città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della Legge n. 42 del 05.05.2009";

VISTO il Decreto Legislativo n. 79 del 23.05.2011, Allegato 1, relativo al "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo – Codice del Turismo";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 543 del 18.11.2011, relativa alla "Semplificazione delle procedure per l'approvazione dei Piani di Utilizzo degli Arenili Comunali" e alla revoca della D.G.R. n. 6115 del 29.12.1999 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge n. 217 del 15.12.2011, e successive modifiche ed integrazioni, relativa alle "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010";

VISTA la Legge n. 221 del 17.12.2012, e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 179 del 18.10.2012, recanti ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";

VISTE le Ordinanze vigenti della Capitaneria di Porto del Circondario Marittimo di Roma relative alla disciplina delle attività balneari;

PREMESSO CHE è necessario garantire una particolare cura dell'arenile di Ardea, particolarmente vasto e contraddistinto da un lungo tratto di spiaggia libera soprattutto nella zona di Marina di Ardea;

CONSIDERATO che ad Ardea insiste un particolare comparto turistico, culturale e sportivo legato alle attività ippiche

VISTO CHE più volte sono pervenute a codesta amministrazione richieste legate al transito di equini sul demanio marittimo

CONSIDERATO che è necessario garantire la massima pulizia della spiaggia per consentire poi una tutela dell'ambiente marino

IL DIRIGENTE

ORDINA

Che è possibile condurre o far permanere in spiaggia gli equini, con l'obbligo da parte dei maneggi, dei conduttori e dei fantini, di provvedere a munire l'equino stesso di particolari dispositivi di raccolta delle feci e, comunque, di accertarsi che l'arenile sia mantenuto pulito al passaggio.

Il transito degli equini sulla spiaggia è consentito dal lunedì al venerdì (tranne i festivi e i prefestivi) solo nel tratto dalla Foce del Fiume Incastro al Fosso di Rio Torto secondo questo calendario:

gennaio:	dalle ore 6.00 alle ore 8.00;
febbraio:	dalle ore 6.00 alle ore 8.00;
marzo:	dalle ore 6.00 alle ore 8.00;
aprile:	dalle ore 6.00 alle ore 8.00
maggio:	dalle ore 6.00 alle ore 8.00
giugno:	dalle ore 5.00 alle ore 6.00
luglio:	dalle ore 5.00 alle ore 6.00
settembre:	dal giorno 15 dalle ore 5.00 alle ore 8.00
ottobre:	dalle ore 6.00 alle ore 8.00;
novembre:	dalle ore 6.00 alle ore 8.00;
dicembre:	dalle ore 6.00 alle ore 8.00;

Gli equini e i loro fantini dovranno essere muniti di assicurazione in corso di validità per danni a terzi o cose, gli stessi saranno responsabili civilmente e penalmente di ogni eventuale danno a terzi o cose. Tutte le attività ippiche lungo la battigia potranno essere effettuate previa specifica comunicazione nella quale dovrà essere indicato il calendario delle attività, il nominativo dei fantini e degli equini e copia dell'assicurazione.

ART.1

REGIME SANZIONATORIO ED OSSERVANZA DEL DISPOSITIVO

Chiunque violi le disposizioni previste dalla presente ordinanza è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alle sanzioni previste dagli artt. 1161 e 1164 del Codice della navigazione e di tutte quelle previste dalle vigenti disposizioni legislative applicabili.

Tutti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria operanti sul territorio sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza.

ART. 2

DISPOSIZIONI FINALI

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Ardea, nonché divulgata con ogni altro mezzo ritenuto idoneo ai fini della massima diffusione.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 241/90 si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso al T.A.R. Lazio, entro gg. 60 (sessanta) dalla pubblicazione, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. N.1199/1971, entro gg. 120 (centoventi) dalla stessa data.

La presente Ordinanza entra in vigore il 17/05/2016, sostituisce ed abroga l'ordinanza 106/2016.

Il Dirigente

Arch.Paolo Terribili

Firmato in originale